

**CGIL**

**GUIDE NORMATIVE**  
**FISAC Gruppo IntesaSanpaolo**

# **Elettorato attivo e passivo**

**(Permessi per i componenti dei seggi  
elettorali e diritti degli eletti)**

*Edizione maggio 2011*

**INDICE**

1 NOZIONI GENERALI	pag. 3
2 PERMESSI PER COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI	pag. 3
3 DIRITTI PER GLI ELETTI IN CARICHE PUBBLICHE	pag. 4
3.1 Divieto di trasferimento	pag. 4
3.2 Sindaci, Consiglieri, Amministratori comunali e provinciali	pag. 4
3.2.1 <i>Permessi</i>	pag. 4
3.2.2 <i>Aspettativa</i>	pag. 5
3.3 Eletti al Parlamento nazionale, europeo, Assemblee regionali	pag. 5
3.4 Eletti in Organi esecutivi locali	pag. 5

## 1. NOZIONI GENERALI

La legge prevede norme che consentano al lavoratore dipendente il pieno esercizio dei diritti elettorali costituzionalmente garantiti.

Tali diritti comprendono i permessi per gli eletti in cariche pubbliche e i permessi per i membri dei seggi in occasione di elezioni politiche, amministrative e di referendum abrogativi o consultivi.

### Candidature e campagne referendarie

Solo per le elezioni europee la legge<sup>1</sup> prevede la possibilità che possa essere utilizzata un'aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle elezioni.

Non sono previsti invece, né dalla legge né dal contratto, permessi particolari per i colleghi candidati in elezioni amministrative, politiche o in campagne referendarie. Il personale ha però diritto ad utilizzare ferie, banca ore o permessi non retribuiti senza che siano di norma opponibili eventuali esigenze di servizio.

### Votare fuori dal comune di lavoro

Non sono previsti specifici permessi per chi si debba recare fuori dal comune in cui lavora per votare. Ovviamente, trattandosi di un diritto costituzionale, l'azienda è comunque obbligata a concedere l'utilizzo delle ferie o banca ore, ecc.

## 2. PERMESSI PER COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI

La legge<sup>2</sup> stabilisce che i lavoratori chiamati ad adempiere a funzioni elettorali in qualità di presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, rappresentante dei promotori di referendum, hanno diritto a:

- tanti giorni di permesso retribuito quanti sono quelli necessari per l'adempimento dei compiti suddetti;
- per la giornata di sabato impegnata, un **giorno di riposo compensativo** da fruirsi il prima possibile e, comunque, entro la settimana successiva, o **monetizzazione** dello stesso<sup>3</sup>; la scelta tra il pagamento e il riposo compensativo va compiuta per iscritto;  
[Click qui per modulo per esercitare la scelta](#)
- per la giornata di domenica impegnata, un **giorno di riposo compensativo** da fruirsi il giorno successivo al termine delle operazioni elettorali.

Se lo scrutinio si protrae oltre le ore 24 dell'ultimo giorno impegnato, la giornata successiva è da considerarsi permesso retribuito.



*Elezioni amministrative: la domenica e lunedì fino alle ore 15 si vota, lo scrutinio si conclude all'una del martedì mattina, il martedì è considerato permesso retribuito a cui aggiungere il riposo compensativo della giornata di domenica e il riposo compensativo o il pagamento della giornata di sabato.*

<sup>1</sup> D. Lgs 564/96, modificato dal D. Lgs. 278/98.

<sup>2</sup> DPR 361/57 art. 119, come sostituito dalla L. 53/90 e modificato dalla L. 69/92.

<sup>3</sup> Il pagamento della giornata di sabato avviene nella misura già prevista per la retribuzione dei permessi per festività non usufruiti, perciò senza alcun emolumento aggiuntivo per lavoro straordinario (1/360 della retribuzione annua).

*Elettorato attivo e passivo  
(maggio 2011)*

---

I membri dei seggi elettorali devono presentare al proprio Responsabile i seguenti documenti giustificativi dell'assenza:

- all'atto della nomina, la documentazione rilasciata dagli uffici competenti;
- al termine della consultazione elettorale, il certificato di presenza al seggio con indicazione delle giornate di effettiva presenza e dell'orario di chiusura del seggio, data e timbro della sezione e firma del Presidente del seggio.

### **3. DIRITTI PER GLI ELETTI IN CARICHE PUBBLICHE**

Il lavoratore che ricopre determinate cariche pubbliche, per tutta la durata del mandato, può fruire sia di permessi retribuiti sia di permessi non retribuiti.

Può inoltre richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata del mandato stesso.

Il lavoratore deve comunicare all'Azienda l'avvenuta nomina, consegnando al proprio Responsabile l'atto di nomina rilasciatogli dall'Ente.

#### **3.1 Divieto di trasferimento**

Il lavoratore che riveste una carica pubblica non può essere trasferito, se non con il suo consenso, durante l'esercizio del mandato.

L'Azienda è tenuta ad esaminare con criteri di priorità eventuali richieste di avvicinamento al luogo in cui il dipendente è chiamato a svolgere il mandato amministrativo.

#### **3.2 Sindaci, Consiglieri, Amministratori comunali e provinciali**

Permessi e aspettative sono normati dalle legge di riforma degli enti locali<sup>4</sup>.

##### **3.2.1 Permessi**

I Consiglieri comunali e provinciali, nonché i consiglieri circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto ad **un permesso retribuito per l'intera giornata** nella quale è convocato il consiglio, indipendentemente dall'orario. Nei casi in cui i consigli si svolgano in orario serale, i lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo (se soggetti ad orari non standard o turni); nel caso in cui i consigli si protraggono oltre la mezzanotte hanno diritto ad assentarsi per l'intera giornata successiva.

I componenti delle giunte municipali e provinciali hanno invece diritto ad **un permesso retribuito** per l'orario necessario a partecipare alle riunioni di giunta, compreso il tempo di spostamento dal posto di lavoro (andata e ritorno). La richiesta per la fruizione di questi permessi va inoltrata al proprio Responsabile almeno due giorni prima.

Inoltre sono previsti ulteriori permessi:

- **24 ore lavorative retribuite al mese; per i sindaci e presidenti di provincia i permessi retribuiti sono 48 ore lavorative al mese;**
- **eventuali ulteriori 24 ore lavorative non retribuite al mese.**

La richiesta per la fruizione di questi ore di permesso va inoltrata al proprio Responsabile almeno un giorno prima.

[Click qui per il modulo permessi retribuiti](#)

[Click qui per il modulo permessi non retribuiti](#)

---

<sup>4</sup> D.Lgs. 267/00, art. 77-87.

### **3.2.2 Aspettativa**

I sindaci, consiglieri e amministratori degli enti locali possono essere collocati a domanda in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

L'aspettativa è valida come servizio effettivo ai fini dell'anzianità di servizio (es. scatti, ferie, ecc.), nonché in riferimento alla pensione e al Trattamento di Fine Rapporto.

Per gli amministratori di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, che ricevono un'indennità raddoppiata dalla legge, gli oneri previdenziali ed assistenziali devono essere anticipati dall'azienda che li recupera dall'ente presso cui il lavoratore esercita il suo mandato.

[Click qui per il modulo aspettativa non retribuita](#)

### **3.3 Eletti al Parlamento nazionale, europeo, assemblee regionali**

I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o europeo, o di assemblee regionali possono a loro richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato<sup>5</sup>.

L'aspettativa è valida come servizio effettivamente prestato per il riconoscimento del diritto e della misura della pensione.

Il riconoscimento dell'accredito figurativo dei contributi è richiesto dal lavoratore all'INPS, con uno specifico modulo, entro il 30 settembre dell'anno successivo di ogni anno in cui si sia utilizzata l'aspettativa.

[Click qui per il modulo aspettativa non retribuita](#)

### **3.4 Eletti in organi esecutivi locali**

I componenti delle comunità montane e delle unioni di comuni hanno diritto ad un permesso retribuito per l'intera giornata nella quale è convocato il consiglio, indipendentemente dall'orario<sup>6</sup>.

I lavoratori eletti negli organi esecutivi di:

- comunità montane
- consorzi fra enti locali
- unioni di comuni
- consigli circoscrizionali
- commissioni consiliari o circoscrizionali

hanno diritto ad assentarsi in permesso retribuito per l'orario necessario a partecipare alle riunioni, compreso il tempo di spostamento dal posto di lavoro.

Inoltre, i lavoratori eletti negli organi esecutivi delle comunità montane, dei consorzio fra enti locali e delle unioni di comuni hanno anche diritto a permessi fino a 24 ore lavorative retribuite e a 24 ore lavorative non retribuite al mese. I permessi retribuiti riconosciuti al presidente delle comunità montane sono invece di 48 ore al mese.

[Click qui per il modulo permessi retribuiti](#)

[Click qui per il modulo permessi non retribuiti](#)

---

<sup>5</sup> L. 300/70.

<sup>6</sup> Nei casi in cui i consigli si svolgano in orario serale, i lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo (se soggetti ad orari non standard o turni); nel caso in cui i consigli si protraggono oltre la mezzanotte hanno diritto ad assentarsi per l'intera giornata successiva.